

Codice A1813C

D.D. 23 dicembre 2022, n. 4072

**L.r. n° 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - R.D. n° 368/1904 - R.D. n° 523/1904 Domanda di concessione breve per taglio piante su superfici del demanio idrico fluviale non navigabile del torrente Dora Baltea nel comune di Carema e Settimo Vittone (TO). Fascicolo n° To.CB.52/2022 Richiedente: Unione Montana Mombarone (P. IVA 11602620012).**



**ATTO DD 4072/A1813C/2022**

**DEL 23/12/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** L.r. n° 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - R.D. n° 368/1904 - R.D. n° 523/1904

Domanda di concessione breve per taglio piante su superfici del demanio idrico fluviale non navigabile del torrente Dora Baltea nel comune di Carema e Settimo Vittone (TO). Fascicolo n° To.CB.52/2022

Richiedente: Unione Montana Mombarone (P. IVA 11602620012).

**VISTI:**

- la richiesta di utilizzo temporaneo di area demaniale pervenuta in data 06/06/2022, protocollo in ingresso 23681/DA1813C, presentata dalla Sig.ra Sabrina Noro, legale rappresentante dell'Unione Montana Mombarone (P. IVA 11602620012) con sede in Settimo Vittone (TO), via Montiglie n.1/1 per effettuare interventi di taglio piante site in alveo e in sponda sinistra del Fiume Dora Baltea nei comuni di Carema e Settimo Vittone (TO) per una superficie pari al 3,53 ha, come da documentazione allegata all'istanza;
- la Relazione tecnica del progetto di taglio in aree di pertinenza fluviale, redatta dal progettista Dott. For. Paolo Piatti iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al numero 457A, studio associato GES.TER.
- il verbale redatto in data 26/09/2022 dal Funzionario incaricato, Bakovic Dott. For. Flavio, con la quale si propone:
  - che sia omessa la pubblicazione dell'avviso previsto al comma 1 dell'art. 8 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 in quanto l'intervento interessa una superficie demaniale di modesta entità, ha carattere manutentivo, non ha fini commerciali, e rientra nei casi di esclusione previsti dal comma 3 dello stesso articolo;
  - di rilasciare la concessione breve per taglio piante su superfici del demanio idrico fluviale non navigabile del torrente Dora Baltea nel comune di Carema e Settimo Vittone (TO), all'Unione Montana Mombarone (P. IVA 11602620012) con sede in Settimo Vittone (TO), Fascicolo TO.CB.52/2022, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni dettate nella relazione di fine istruttoria;

**CONSIDERATO che:**

- L'intervento in esame ricade in fascia A del PAI, sulla sponda sinistra del Fiume Dora Baltea e si compone di tre corpi distinti: quello più a nord è situato in comune di Carema, località Strada

Vicinale della Ghiare; il secondo, in Comune di Settimo, si colloca in corrispondenza della confluenza del Torrente Balmi nella Dora, ed il terzo, in Comune di Settimo, si posizione appena a valle, in corrispondenza della confluenza del Torrente Calamia. La morfologia è pianeggiante alla quota altimetrica compresa da 252 a 270 m s.l.m.

- i suoli sono appartenenti alla seconda classe di capacità d'uso, ovvero con moderate limitazioni alle colture agrarie, soprattutto a causa del basso tenore di fertilità. Per i tratti ricadenti nell'alveo inciso si passa alla 5° classe di capacità d'uso, dove il maggior fattore limitante è rappresentato dal rischio di inondazione. Il soprassuolo è influenzato dai depositi ciottolosi che ne limitano la fertilità e la disponibilità idrica.

- L'area di intervento interessa proprietà comunali (circa mq 1100) e demaniali; la vegetazione è fortemente influenzata dalla dinamica fluviale che periodicamente interessa queste superfici, agendo direttamente sul soprassuolo ma anche sul suolo, col deposito di materiale limoso-sabbioso.

- Si tratta di popolamenti tipicamente ripariali che occupano prevalentemente la fascia spondale, dove prevale nettamente il pioppeto di pioppo nero con una quota minoritaria di robinieto. Il robinieto compare limitatamente ad una fascia di proprietà comunale in Carema, corrispondente ad una vecchia difesa in massi a secco ancora parzialmente ben conservata, su cui si sono insediate sporadiche robinie, con ancor più sporadici frassini, noci neri, pioppi neri.

- L'intervento sul pioppeto di pioppo nero, variante tipica e variante con salice bianco, ricade esclusivamente in aree di alveo attivo per il quale l'intervento forestale si configura come manutenzione idraulica, con abbattimento di tutte le piante sopra la soglia dei 10 cm. L'intervento sul robinieto di proprietà comunale prevede una ceduzione col rilascio delle specie diverse dalla robinia, con l'eccezione di quelle cresciute sull'antica difesa idraulica in pietrame a secco, dove, per la manutenzione della stessa si prevede l'abbattimento senza rilascio di matricine. Sul pioppeto nella variante con robinia, posto fuori dall'alveo attivo, si procederà con una ceduzione.

- Le piante da rilasciare sono numerate e cerchiare a vernice rosso/arancio; il confine del lotto è individuato con doppia tacca orizzontale a vernice blu, visibile dalla parte interna dell'appezzamento. Le piante segnate con doppia tacca sono da intendersi esterne al lotto e quindi da lasciare in piedi. Sono da prelevare tutte le piante prive di segni a vernice. Le piante contrassegnate con la lettera B sono quelle da rilasciare a tempo indefinito.

- Per il pioppeto variante con robinia la ripresa è stata stimata detraendo, dai dati provvigionali medi desunti dalle aree di saggio, il dato provvigionale dei rilasci contrassegnati. Il prelievo è stimato in 19 mc/ha per un totale di 30 mc.

- Secondo quanto previsto dall'Allegato A della L.r. n° 19/2018, lettera n), come aggiornato dalla D.D. n° 3484/DA1801B del 24/11/2021 il valore delle piante presenti sulle sponde ed in alveo è da intendersi nullo;

- sulla base dei dati ricavabili dalla relazione tecnica allegata all'istanza, la stima delle piante oggetto di intervento prevede un volume complessivo di prelievo pari a mc 30. La massa del legname ritraibile con il taglio risulta essere pari a 187 q.li

Difficoltà di accesso: BUONA

Legno duro diam. <15 cm 22 q.li prezzo €/q 1,5 canone € 33,19

Legno tenero diam <15 cm 0 q.li prezzo €/q 0,65 canone € 0,00

Legno duro diam >15 cm 57 q.li prezzo €/q 1,9 canone € 205,50

Legno tenero diam >15 cm 57 q.li prezzo €/q 0,85 canone € 48,40

Totale canone € 287,09 (arrotondato all'euro inf.comma 5, art. 20 del D.P.G.R. n. 14/R/2004)

- Secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è esonerato dal versamento della cauzione prevista dal comma 1 dello stesso articolo;

- Secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 7 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è esonerato dal versamento delle spese di istruttoria;

- Visto il PARERE IDRAULICO fascicolo n. 723/2022A, pervenuto in data 20/09/2022, protocollo in ingresso n° 39404/DA1813C rilasciato dalla Agenzia Interregionale per il fiume Po con cui si esprime parere favorevole, ai soli fini idraulici, alla esecuzione del taglio proposto, nel rispetto delle modalità e prescrizioni dettate nello stesso parere;

- con nota prot. n° 41231/DA1813C in data 29/09/2022 è stato comunicato alla Unione Montana Mombarone (P. IVA 11602620012) l'accoglimento preliminare della richiesta di concessione ed è stato richiesto il pagamento del canone di concessione e delle spese di istruttoria, per un importo complessivamente pari a € 287,00;

- l'Unione Montana Mombarone (P. IVA 11602620012) ha provveduto a trasmettere in data 12/12/2022, copia del versamento dell'importo dovuto a titolo di canone di concessione e spese di istruttoria complessivamente pari a € 287,00 effettuato in data 14/11/2022 attraverso la Bolletta CBILL Id univoco versamento (IUV) 22222717648203081;

Accertato che l'Unione Montana Mombarone (P. IVA 11602620012) ha provveduto in data 14/11/2022 al versamento dell'importo dovuto a titolo di canone di concessione e spese di istruttoria complessivamente pari a € 287,00 attraverso verifica sul portale dei pagamenti telematici PiemontePAY

Dato atto che:

- l'importo di € 287,00 dovuto a titolo di canone di concessione è introitato sull'accertamento n° 337 del Capitolo n° 30555 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2022;

RITENUTO pertanto di

- assentire, in base alla L.r. n° 12/2004 ed al Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R all'Unione Montana Mombarone (P. IVA 11602620012) la concessione breve per taglio piante su superfici del demanio idrico fluviale non navigabile del torrente Dora Baltea nel comune di Carema e Settimo Vittone (TO), Fascicolo n° TO.CB.52/2022;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L. 18 maggio 1989, n.183 art. 17 comma 6 ter e s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001;
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- il D.P.G.R. 06 dicembre 2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" in attuazione dell'art 1 della L.r. n. 12/2004;
- la D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517 recante "Gestione del demanio idrico (L.r. n.

12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea";

- la Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale Anno 2018", che ha sostituito l'Allegato A della L.r. n° 17/2013 contenente i canoni ed i valori unitari da applicare alle concessioni demaniali;
- la Determinazione Dirigenziale n° 3484 del 24/11/2021 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801B, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed è stato predisposto il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018;
- il Parere dell'Avvocatura dello Stato in data 12/07/1993 e la Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, secondo i quali il valore del materiale divelto è nullo;
- il D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", di seguito denominato "Regolamento forestale", come modificato con il D.P.G.R. n° 4/R del 6 luglio 2015, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2. ";
- la D.G.R. n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione";
- a D.G.R. n. 23-2975 del 29 febbraio 2016 "Aggiornamento degli elenchi approvati con la DGR n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 e approvazione delle misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento delle specie vegetali più problematiche per il territorio piemontese";
- la D.G.R. 27 Maggio 2019, n. 24-9076 "Aggiornamento elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 33-5174/17" e approvazione del documento "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale".;
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione.";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. n° 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 ";

- la D.D. n° 1717 del 04/11/2005 "Misure di semplificazione dei procedimenti di concessione del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile";
- la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- gli art. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.r. n° 44/2000;
- l'artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008;

*determina*

1) di assentire all'Unione Montana Mombarone (P. IVA 11602620012) con sede in Settimo Vittone (TO), via Montiglie n.1/1, la concessione breve per effettuare interventi di taglio piante site in alveo e in sponda sinistra del Fiume Dora Baltea nei comuni di Carema e Settimo Vittone (TO) per una superficie pari al 3,53 ha, Fascicolo n° TO.CB.52/2022 come da documentazione allegata all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni:

- a) l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle successive prescrizioni tecniche, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati alla istanza;
- b) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- c) l'intervento dovrà essere ultimato nel termine di 12 mesi dal suo inizio;
- d) non è consentita la realizzazione di scavi o modifiche delle sponde e dell'alveo.
- e) è vietato asportare materiale litoide demaniale dall'alveo;
- f) è fatto divieto di accedere in alveo con mezzi meccanici. Le operazioni di taglio ed esbosco sono consentite se condotte senza causare pregiudizio alla sponda;
- g) è fatto divieto di depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
- h) l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;
- i) l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica; Dovranno essere rimossi gli alberi che possono essere esposti alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperienti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- l) è fatto assoluto divieto di rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;

2) di omettere la pubblicazione dell'avviso previsto al comma 1 dell'art. 8 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 in quanto l'intervento interessa una superficie demaniale di modesta entità, ha carattere manutentivo, non ha fini commerciali, e rientra nei casi di esclusione previsti dal comma 3 dello stesso articolo;

3) il Concessionario è esonerato dal versamento della cauzione prevista dal comma 1 dell'art. 10 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 secondo quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo;

4) l'importo di € 287,00 dovuto a titolo di canone di concessione è introitato sull'accertamento n°

337 del Capitolo n° 30555 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2022;

5) la autorizzazione idraulica ha una validità di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento del provvedimento. Nel caso in cui l'intervento non fosse concluso entro tale termine, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione;

6) la concessione breve codice TO.CB.52/2022 assentita con il presente provvedimento ha durata di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento del provvedimento ed è accordata al solo fine di effettuare il taglio vegetazione su area appartenente al demanio idrico fluviale. Decorso tale termine la concessione breve si intende cessata. Qualora l'intervento non fosse ultimato entro tale termine, per la sua conclusione sarà necessario richiedere una nuova concessione breve;

7) l'intervento dovrà essere completato, a pena della sua decadenza, entro il termine previsto al punto precedente, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori debbano essere eseguiti senza interruzione;

8) sono a carico del Concessionario gli oneri legati alla sicurezza idraulica del cantiere.

9) il Concessionario, con la accettazione tacita della concessione, svincola questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua. Pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

10) il Concessionario dovrà trasmettere al Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino:

a) comunicazione di inizio dei lavori ;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione con cui si attesti la realizzazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla istanza;

11) Sono fatti i salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità;

12) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

13) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

IL DIRIGENTE

(A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato



Regione Piemonte  
Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile,  
trasporti e logistica  
Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino  
[tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it](mailto:tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it)  
c.a. Dott. Flavio Bakovic

e p. c.

Unione Montana Mombarone  
[um-mombarone@pec.it](mailto:um-mombarone@pec.it)  
c.a. Sabrina Noro

Moncalieri (TO),

Prot.

Classifica 6.10.20\_02

Oggetto: Dora Baltea – L.r. n° 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - R.D. n° 368/1904 - R.D. n° 523/1904.

Domanda di concessione breve per taglio piante su superfici del demanio idrico fluviale non navigabile del torrente Dora Baltea nei comuni di Carema e Settimo Vittone (TO). Richiesta parere idraulico – Fascicolo n° To.CB.52/2022. Richiedente: Unione Montana Mombarone  
*Pratica AIPo n. 723/2022A (da citare nelle risposte)*

Con riferimento alla richiesta in oggetto:

- VISTO il R.D. 523/1904, “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- VISTA la richiesta in data 31.03.2022, prot. RP n. 28787 del 06.07.2022;
- ACQUISITA la documentazione progettuale in data 07.07.2022, prot. A.I.Po n. 16287;
- VISTI gli elaborati progettuali relativi a “Progetto di taglio in aree di pertinenza fluviale” del marzo 2022 alla firma della Dott.sa R. Benetti e del Dott. P. Piatti dello studio associato GES.TER. di Chiaverano (TO);

- VISTO lo Studio di Fattibilità della sistemazione idraulica del fiume Dora Baltea nel tratto compreso da Aymavilles alla confluenza Po redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po nel 2003;

CONSIDERATO:

- che la scrivente Agenzia è competente al rilascio di pareri limitatamente alle aree di pertinenza dei corpi idrici;
- che il taglio delle piante ricade in alveo e sulle sponde del fiume Dora Riparia, su un terreno demaniale all'interno della fascia A del PAI nei comuni di Carema e Settimo Vittone;
- che il taglio piante non è in contrasto con l'art.96 del R.D. n° 523/1904 e non incide sul buon regime del corso d'acqua, essendo idraulicamente compatibile;
- che la sponda sinistra nel tratto in Comune di Settimo Vittone, caratterizzato da una ansa fluviale e in cui la sponda risulta pressoché adiacente al rilevato stradale della S.S. n. 26, risulta protetto da un'opera idraulica per il contenimento dell'instabilità planimetrica definita come strategica;

per quanto di competenza si esprime

PARERE FAVOREVOLE AI SOLI FINI IDRAULICI

all'intervento in oggetto, nella posizione indicata negli elaborati agli atti di questa Agenzia, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori;
2. prima dell'ingresso dei mezzi d'opera nel tratto di sponda protetto dalla difesa di sponda strategica dovrà essere contattato il referente della pratica in oggetto per pianificare un sopralluogo in loco atto a valutare gli opportuni accorgimenti esecutivi;
3. gli interventi di cui all'oggetto riguarderanno esclusivamente il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva in alveo, senza alcuna asportazione di materiale litoide;
4. durante l'esecuzione del taglio e la rimozione del legname dovranno assolutamente essere evitati danneggiamenti alle opere idrauliche esistenti, che possono essere provocati con i mezzi d'opera di trasporto impiegati per l'allontanamento dall'alveo del materiale di risulta;
5. non è consentito l'estirpamento o l'abbruciamento delle ceppaie degli alberi che sostengono la ripa del corso d'acqua, non essendo possibile alterare in alcun modo la sponda del fiume o le opere presenti su di essa;
6. è obbligo del richiedente procedere alla raccolta ed allontanamento del legname tagliato e di quello schiantato dalle aree interessate dal taglio di cui alla presente autorizzazione;
7. i materiali di risulta dovranno essere portati in discariche autorizzate;
8. tutte le pertinenze demaniali interessate dal taglio delle piante di cui al presente parere dovranno essere ripristinate al termine dello stesso; in particolare, è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo. In alcun caso si potrà danneggiare la stabilità della sponda o delle opere



eventualmente presenti su di essa, che altrimenti dovranno essere ripristinate a spese del richiedente;

9. rimane a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza della lavorazione, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i, svincolando questa Agenzia da qualunque responsabilità anche in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua. Pertanto, il richiedente prima dell'inizio delle operazioni di taglio e durante il loro svolgimento, dovrà informarsi e monitorare sugli appositi bollettini di allerta meteorologica e idraulica rilasciati quotidianamente dall'ARPA Piemonte eventuali innalzamenti dei livelli idrometrici conseguenti agli eventi meteorici;
10. il richiedente dovrà attuare in fase di esecuzione delle opere in oggetto ogni provvedimento che lo Scrivente Ufficio, in qualità di Autorità Idraulica, riterrà opportuno adottare ai fini del buon regime idraulico del corso d'acqua, della salvaguardia delle proprietà demaniali e delle opere idrauliche di competenza e per la garanzia della pubblica incolumità.

Resta inteso che, per quanto non espressamente prescritto, sono fatte salve e riservate le norme di Polizia Idraulica di cui al T.U. n. 523 del 25 luglio 1904, e che ogni variazione all'intervento proposto comporta automatica revoca del presente benessere; le opere in variante dovranno pertanto formare oggetto di nuova istanza.

Il presente parere è dato fatto salvi i diritti dei terzi restando l'Agenzia ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni responsabilità o molestia anche giudiziale che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle opere in oggetto e successivamente durante l'esercizio della concessione che verrà rilasciata in seguito ad esso; il richiedente sarà tenuto all'immediato risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubbliche o private ed al ripristino delle medesime. Diversamente, l'Agenzia farà eseguire direttamente le dovute riparazioni, a spese dell'interessato.

Il presente parere viene rilasciato solo ai fini idraulici e non presume legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto, pertanto nessuna opera potrà essere intrapresa in mancanza delle necessarie Concessioni od Autorizzazioni di legge, con particolare riferimento alle norme ambientali, paesaggistiche e urbanistiche.

Distinti saluti,

**IL DIRIGENTE**  
**Ing. Isabella Botta**  
Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.